

**CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI  
(SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARSI IN CASO D'USO)**

**TRA**

1) La Società **A.R.AL. S.p.A.**, con sede legale in Castelceriolo (AL), Via Kennedy n. 504, P.I. e C.F. 02021620063 rappresentata da **Marco Rivolta**, nella sua qualità di Direttore Generale e Procuratore Speciale, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, anche denominata ARAL;

**E**

2) L'**AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. - AMIU GENOVA S.p.A.**, con sede legale in Genova, Via D'Annunzio n. 27, P.I. e C.F.: 03818890109 rappresentata da **Davide Grossi**, in qualità di Direttore Generale, in nome e per conto della quale dichiara di agire, di seguito, per brevità, anche denominata contraente e/o AMIU e/o AMIU Genova;  
nel seguito anche indicate singolarmente come la "**parte**" e congiuntamente come le "**parti**",

**PREMESSO**

- che ARAL e AMIU sono entrambe società a totale partecipazione pubblica in assetto di controllo analogo da parte degli Enti Locali che ne detengono l'intero capitale sociale;
- che AMIU è partecipata dal Comune di Genova e dalla Città Metropolitana di Genova e affidataria mediante *in house providing* della gestione dei servizi di Igiene Urbana per conto del Socio Città Metropolitana di Genova con contratto stipulato il giorno 08/07/2020 per la durata di 15 anni;
- che ARAL è interamente partecipata da Enti Locali e affidataria mediante *in house providing* della gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani per conto dei soci pubblici come stabilito dalla delibera di affidamento adottata da ATO GRA in data 11/10/2019;
- che AMIU detiene una partecipazione societaria in ARAL;
- che tra le parti è in corso un accordo per il Trattamento Meccanico Biologico presso l'impianto di proprietà di ARAL in Castelceriolo (AL) dei Rifiuti Urbani prodotti da AMIU, stipulato in data 19/12/2018, che stabiliva una durata fino al 31/12/2023 qualora ad AMIU fosse affidata la gestione dei servizi di Igiene Urbana per conto del Comune di Genova;
- che in data 03/06/2019 è stato stipulato tra le parti un ulteriore accordo per il trattamento ed avvio a recupero dei materiali Ingombranti (cod. EER 200307) e che lo stesso risulta correlato a quello stipulato il 19/12/2018 essendo basato sulle stesse premesse ed avendo la stessa durata;
- che in data 13/09/2019 è stato stipulato tra le parti un Addendum a quello del 03/06/2019 per inserirvi anche il trattamento e recupero del materiale legnoso (cod. EER 200138);
- che in data 8/01/2020 è stata condivisa tra le parti una integrazione relativa alle modalità di calcolo dei flussi e delle tariffe;

**RILEVATO**

- che ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i., determinandosi una *sinergica convergenza* tra amministrazioni aggiudicatrici a totale partecipazione pubblica su attività di interesse comune, risulta legittimo concludere accordi diretti tra società a totale partecipazione pubblica finalizzati a garantire che i servizi pubblici essenziali non interrompibili che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune e l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- che in data 04/11/2020 è stato stipulato tra parti un protocollo preliminare di intesa propedeutico alla definizione dei contenuti della presente convenzione sulla base di prove effettuate sul campo;

**CONSIDERATO**

- che ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 50/2016 ed s.m.i., i Comuni detengono il regime di privativa per tutti i rifiuti che vengono portati allo smaltimento mentre non possono esercitare tale fattispecie per quelli avviati a recupero;
- che quindi in considerazione di quanto sopra i Rifiuti urbani avviati a recupero non possono soggiacere alle regolamentazioni degli accordi fra Regioni di cui allo stesso D.Lgs. 152/06 ed s.m.i.
- che tutte le frazioni di rifiuto di cui trattasi in questa Convenzione saranno avviate a recupero e che quindi non soggiaceranno agli accordi sopracitati;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

**ART. 1 – OGGETTO**

Il presente atto regola il conferimento da parte di AMIU Genova di rifiuti urbani presso gli impianti di ARAL ai fini del:

- **Trattamento e avvio a recupero** dei materiali ingombranti (cod. EER 200307) e le ulteriori attività come di seguito meglio specificate consistenti nella selezione e avvio a recupero di materiali Ingombranti EER 200307 e del materiale avente cod. EER 20.01.38 Legno provenienti dalla Città di Genova e dai comuni gestiti da AMIU Genova S.p.A. in qualità di gestore unico o in appalto o provenienti da altri comuni liguri sulla base di accordi tra gestori in house del territorio con successivo invio alla filiera del Consorzio di Recupero Rilegno per quanto riguarda il legno. A questo fine il presente accordo prevede la cessione in comodato gratuito da parte di AMIU (proprietaria del bene) ad ARAL di un trituratore scarrabile marca Hammel modello VB 950 DK restando sancito tra le parti che la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione prolungata e/o la sostituzione di tale trituratore sono poste a carico di ARAL e che pertanto restituirà ad AMIU

una percentuale del rifiuto trattato (valore determinato dalle perdite di processo dell'impianto) sotto forma di;

- **frazione secca (codice CER 19.12.12)** in misura pari a quanto prodotto come "scarto pesante" del sovrillo del rifiuto trattato e tritato, al netto di quanto eventualmente recuperato che sarà trasportata e smaltita a cura e spese di AMIU GENOVA S.p.A. presso la propria discarica;

In ogni caso i quantitativi e le modalità verranno definiti tempo per tempo attraverso successivi accordi scritti ed in ogni caso mediante analisi merceologiche che ne caratterizzino frazioni e pesi almeno da farsi ogni tre mesi.

Con riferimento a quanto sopra le parti concordemente convengono:

- che i rifiuti conferiti a vario titolo per il trattamento e/o smaltimento presso gli impianti richiamati dalla presente convenzione avranno caratteristiche conformi a quanto prescritto, in termini di accettabilità, dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- che ARAL si farà carico di attuare, con priorità, i possibili interventi di adeguamento tecnologico sul proprio impianto di trattamento di Castelceriolo finalizzati a massimizzare i recuperi di materia e conseguentemente ridurre le quantità % di rifiuti secondari restituite ad AMIU.

## **ART. 2 – QUANTITATIVI AUTORIZZATI**

Il quantitativo minimo annuo garantito di rifiuti che il contraente è autorizzato a conferire all'impianto di Castelceriolo durante il periodo di vigenza contrattuale, dal momento di attivazione mediante successiva comunicazione del conferimento della singola frazione di rifiuto, è indicato nella tabella seguente:

<b>Codice E.E.R.</b>	<b>Tipologia rifiuto (descrizione per esteso)</b>	<b>Quantità minima (t/anno)</b>
20.03.07	Rifiuti Ingombranti	7.000
20.01.38	Legno	7.000
20.02.01	Rifiuti biodegradabili (verde e ramaglie)	5.000

I flussi settimanali e/o mensili per ogni frazione di rifiuto dovranno essere concordati tra i rispettivi Uffici Logistici il giovedì della settimana precedente quella di programmazione.

La quantità di rifiuto che il contraente dovrà ritirare e smaltire presso la propria discarica sarà pari ad una percentuale risultante dalla performance dell'impianto e solo ovviamente per il rifiuto decadente non recuperabile a seguito della selezione effettuata nell'impianto di Castelceriolo. Tale percentuale, nel corso degli anni, verrà monitorata trimestralmente per ogni tipologia di frazione per garantire una restituzione conforme ai flussi ingresso ed agli interventi di miglioria previsti sull'impianto.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla sottoscrizione ed avrà scadenza in data **31/12/2023**.

AMIU si riserva la facoltà di interrompere anticipatamente integralmente o parzialmente il contratto in caso di internalizzazione delle attività oggetto dello stesso comunicandolo con un anticipo di almeno 6 mesi.

#### **ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Le prestazioni oggetto del presente atto saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti, nonché dalle procedure interne della contraente e della società ARAL (ALLEGATO B ammissione al conferimento) e dalle rispettive Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Per la parte relativa ai **Rifiuti Ingombranti e Legno** il servizio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- per le attività di selezione e avvio a recupero di materiali ingombranti EER 200307 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni gestiti o in accordo con AMIU, il volume annuo previsto è di circa 7.000 ton.
- Per la parte relativa al **Legno** il servizio dovrà avvenire mediante trattamento e avvio a recupero del materiale legnoso EER 200138 proveniente dalla Città di Genova e dai comuni gestiti o in accordo con AMIU, il volume annuo previsto è di circa 7.000 ton. con recupero che seguirà la filiera del Consorzio Rilegno e trasporto è a carico di AMIU.
- il recupero teorico previsto è del 65 % del materiale in ingresso e scarto in % complementare al 100 % del totale.
- le percentuali di recupero e di smaltimento di cui sopra saranno oggetto di verifiche periodiche trimestrali per determinarne le percentuali effettive da fatturare ed addebitare, mediante analisi merceologiche effettuate anche in contraddittorio.

Per la parte relativa al **Verde e ramaglie** il servizio dovrà avvenire mediante trattamento e avvio a recupero del materiale EER 200201 proveniente dalla Città di Genova e dai comuni gestiti o in accordo con AMIU, il volume annuo previsto è di circa 5.000 ton. e trasporto a carico di AMIU.

I trasporti sia della frazione a recupero (ingombranti, legno, verde e ramaglie), sia del rifiuto a smaltimento (cod EER 191212) verso la discarica di Scarpino sono a carico di AMIU.

Le parti definiscono quale standard qualitativo minimo del servizio in affidamento il mantenimento di livelli conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) disciplinati dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 58 del 11 marzo 2014, e tali da assicurare la

piena attuazione dei principi del PAN GPP e della complessiva sostenibilità ambientale del servizio, qualificandolo conseguentemente come appalto “verde” ai fini del monitoraggio dell’ANAC.

#### **ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Tra le parti vengono concordemente definiti i seguenti corrispettivi per l’espletamento dei servizi oggetto del presente atto:

Per quanto attiene ai **Rifiuti Ingombranti cod. EER 20.03.07:**

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiali/rifiuti ingombranti EER 20.03.07 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni gestiti o in accordo con AMIU, la stessa riconosce a ARAL un corrispettivo pari a **€ 150,00 (oltre IVA)** a tonnellata.

Per quanto attiene il **Rifiuto Legnoso cod. EER 20.01.38:**

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiale/rifiuto legnoso EER 20.01.38 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni gestiti o in accordo con AMIU, la stessa riconosce a ARAL un corrispettivo pari a **€ 60,00 (oltre IVA e trasporto al conferitore finale invece compreso)** a tonnellata. Tale corrispettivo, come sopra fissato per l’anno 2021 sarà trimestralmente oggetto di verifica per eventuali rivalutazioni in funzione di quanto riconosciuto dal destinatario finale nell’ambito del circuito del Consorzio di filiera Rilegno.

Per le attività di conferimento alla discarica di Scarpino del residuo del trattamento degli ingombranti (cod EER 191212) non destinabili a operazioni di recupero, ARAL riconosce ad AMIU un corrispettivo di **€ 170,00 (oltre IVA e oneri di smaltimento)** a tonnellata.

I trasporti sono a carico di AMIU come sancito dal presente atto.

Per quanto attiene il **Rifiuto Verde e ramaglie cod. EER 20.02.01:**

Per le attività di trattamento e avvio a recupero di materiale/rifiuto EER 20.02.01 provenienti dalla Città di Genova e dai comuni gestiti o in accordo con AMIU, la stessa riconosce a ARAL un corrispettivo pari a **€ 45,00 (oltre IVA e trasporto al conferitore finale invece compreso)** a tonnellata.

#### **ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

I corrispettivi per i servizi potranno essere adeguati con le modalità previste dal precedente art. 5.

La fatturazione dei servizi oggetto del presente atto avverrà a cadenza mensile, sulla base dei quantitativi ricevuti presso gli impianti rilevate dai formulari di accompagnamento dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal precedente art. 2.

Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario – coordinate di accredito:

**A.R.AL. S.p.A.** IBAN: IT 18 Y 08530 10400 000000015656 \_\_\_\_\_

**AMIU GENOVA S.p.A.** IBAN: IT 50 E 06175 01406 000002266820 \_\_\_\_\_

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi moratori calcolati per i primi 30 giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 5% annuo, mentre per i successivi giorni di ritardo nella misura dell'interesse del 15% annuo, oltre alle relative spese accessorie.

Le parti potranno provvedere alla compensazione contabile tra fatture attive e passive.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI ARAL**

ARAL assume l'impegno di eseguire a favore del contraente tutte le prestazioni dovute in forza del presente atto, alle condizioni in esso indicate.

ARAL provvederà ad effettuare il carico del rifiuto trattato sui mezzi messi a disposizione dal contraente. Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.

ARAL non assume comunque responsabilità derivanti da eventuali mancate effettuazioni dei servizi derivanti da cause di forza maggiore, ovvero da situazioni indipendenti dalla propria volontà.

ARAL si impegna inoltre a provvedere a tutte le operazioni relative ai servizi oggetto del presente atto secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il contraente da ogni responsabilità.

ARAL si impegna a mantenere la propria partecipazione al Consorzio Rilegno.

#### **ART. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI AMIU**

Con la stipulazione del presente accordo AMIU si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti nel precedente art. 5 ed a rispettare le condizioni di seguito indicate.

AMIU dovrà provvedere a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico e con le modalità indicate da ARAL, esclusivamente tramite ditte autorizzate ovvero con mezzi propri a ciò autorizzati, secondo gli orari indicati da ARAL.

AMIU garantisce che conferirà esclusivamente i rifiuti di cui al presente accordo, tipologicamente individuati sulla base delle normative vigenti, manlevando conseguentemente ARAL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato dai documenti indicati dalle normative vigenti in materia.

I veicoli di AMIU ovvero di altri soggetti da essa incaricati circoleranno entro il perimetro degli impianti di ARAL a proprio rischio e pericolo rispondendo di eventuali danni provocati a persone e/o cose.

Tale attività dovrà essere esercitata garantendo l'assoluto rispetto e rispondenza alle norme contenute nel D.P.R. 547/55, nel D.P.R. 303/56, D.P.R. 164/56, nella L. 186/68, nel D.Lgs. 277/91, nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché nelle successive modificazioni ed integrazioni eventualmente intervenute.

La rispondenza alle citate norme nonché a tutte le altre vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori dovrà essere perseguita in ogni caso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, in modo da rendere l'attività in oggetto sicura in tutti gli aspetti ed in ogni sua fase.

AMIU dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla società, quale attestazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza di ARAL, nelle quali è prevista l'attività del contraente e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione alle attività di ARAL

Nel caso fosse impossibilitato al ritiro e smaltimento presso la propria discarica il contraente dovrà comunque garantire un'altra destinazione di smaltimento compatibile con le norme sui rifiuti e si farà carico di eventuali maggiori oneri di trasporto e smaltimento.

#### **ART. 9 - RECESSO**

Ciascuna parte potrà recedere dalla Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto almeno 90 giorni naturali consecutivi prima della data in cui il recesso dovrà avere effetto. In tal caso l'altra parte non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso.

#### **ART. 10 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra ARAL ed AMIU in ordine al presente atto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Alessandria.

#### **ART. 11 – SPESE**

Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione, comprese quelle di bollo ed eventuale registrazione fiscale, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico di AMIU.

#### **ART. 12 - ADEMPIMENTI FISCALI**

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio, di cui alla presente convenzione, è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi di legge.

**ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei dipendenti e collaboratori dell'altra parte esclusivamente per quanto strettamente necessario all'esecuzione della presente convenzione e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, e in particolare del GDPR, del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

**ART. 14 – ALLEGATI**

Sono parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

- A) Provenienza, caratteristiche e quantitativi
- B) Ammissione al conferimento - comportamenti da seguire e rischi all'interno degli impianti
- C) Sanzioni
- D) Dichiarazione delle criticità ambientali
- E) DUVRI

**ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti, di comune accordo, rimandano a quanto stabilito dal Codice Civile.

Per **A.R.AL S.p.A.**

Per **AMIU GENOVA S.p.A.**